Comune di Eboli

VERBALE DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE

N. 122 /G del 22/05/2015

(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

Oggetto: APPROVAZIONE BOZZA ATTO D`IMPEGNO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL`IMMOBILE DI PROPRIETA` COMUNALE OSPITANTE LA CASERMA DELLA SOTTOSEZIONE POLIZIA STRADALE DI EBOLI ALLA SOCIETA` ANAS S.P.A.

==========

L'anno duemilaquindici, il giorno ventidue del mese di maggio alle ore ventuno e quarantacinque minuti, in Eboli, nella Sede Comunale, il Commissario Straordinario Dott.ssa Vincenza Filippi, con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Domenico Gelormini procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Via Matteo Ripa
84025 EBOLI - Salerno

PREMESSO

che il Comune di Eboli è proprietario dell'immobile ubicato in via San Giovanni, oggi via G.B. Grimaldi, adibito a Caserma della Polizia Stradale - sottosezione di Eboli;

che la locale sottosezione della Polizia Stradale è allocata all'interno di tale struttura a far data dal 13.09.1994;

che, con decreti prefettizi n. 231 del 02/10/1995 e n. 731 del 02.10.1996, è stata disposta la requisizione in uso temporaneo dell'immobile *de quo* fino alla data del 31.12.1996;

che tale immobile continua ad essere adibito a caserma della Polizia Stradale ed è a tutt'oggi occupato;

che la Prefettura di Salerno/UTG, con nota prot. n. 23305 del 03.12.1993, ha comunicato il canone annuo di locazione, stabilito dall'Ufficio Tecnico Erariale, in €73.130,30 (settantatremilacentotrenta/30);

che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 529 del 23.09.1994, è stato accettato il canone di locazione così come fissato dall'UTE di Salerno, per un periodo di nove anni, fisso e senza aggiornamenti;

che, con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 283 del 30.09.2004, è stata accettata la decurtazione, nella misura del 10% (dieci%) a partire dal 01.01.2004 e per tutta la durata contrattuale, del canone precedentemente fissato, a condizione dell'immediata estinzione della partita debitoria dovuta al 31.12.2003, per indennità di requisizione e occupazione *sine titulo* dell'immobile di cui trattasi;

che, per effetto della suddetta riduzione, il canone annuo precedentemente fissato in €73.130,30, ritenuto congruo dall'UTE di Salerno con propria nota prot. n. 1/2320/1810/93 del 16.11.1993, è stato rideterminato in €65.817,27 (sessantacinquemilaottocentodiciassette/27);

che, nelle more del perfezionamento del relativo contratto di locazione, legato alla regolarizzazione catastale di tale bene da parte dell'Ente Comune, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, tramite l'Ufficio Territoriale del Governo (UTG)- Prefettura di Salerno, ha corrisposto annualmente, salvo quanto stabilito negli intervenuti verbali di conciliazione amministrativa, al Comune di Eboli il canone così come rideterminato quale *indennità di occupazione;*

che, in data 02.07.2010, è stata stipulata tra Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e la società ANAS S.p.A. - Autostrada A3 SA/RC - la "*Convenzione per la definizione e la regolamentazione dell'attività di vigilanza e del servizio di polizia stradale svolti sulle autostrade a gestione diretta della società ANAS S.p.A.*";

che tale Convezione regola i rapporti tra gli attori in merito all'attività di vigilanza ed ai servizi di Polizia Stradale lungo i raccordi e le arterie autostradali gestiti/e dall'ANAS S.p.A.;

che la medesima Convenzione, ai fini dell'espletamento delle attività in essa richiamate, svolte in maniera esclusiva dai reparti di polizia stradale, riporta l'impegno assunto dall'ANAS a cedere in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, mediante concessione a tempo determinato e a uso gratuito, gli immobili esistenti (caserme, centri operativi autostradali, alloggi di servizio, etc.) ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali a gestione diretta della società ANAS S.p.A., mediante il subentro nelle eventuali locazioni passive del Ministero dell'Interno, tra cui anche quella della Polizia Stradale - sottosezione di Eboli;

che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Convenzione di cui sopra, nei casi in cui le strutture presenti non siano sufficienti a garantire le necessità del servizio, ANAS e Dipartimento della Pubblica Sicurezza possono valutare congiuntamente la possibilità di realizzare, nei limiti di spesa previsti dalla vigente normativa, nuove strutture e/o adeguare le esistenti o ricorrere ad altre forme di disponibilità di immobili anche nelle more della realizzazione dei nuovi;

che, con propria nota prot. n. 0040123 del 15.05.2015, la Prefettura di Salerno, in applicazione all'art.3, comma 4, della Legge 135/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), ha comunicato che a far data dal 15.08.2012 l'indennità di occupazione relativa all'immobile "*de quo*" è stata decurtata del 15% (quindici%);

che, per effetto della suddetta legge, il canone annuo di occupazione, precedentemente stabilito in €65.817,27 (sessantacinquemilaottocentodiciassette/27), è stato ulteriormente rideterminato in €55.944,72 (cinquantacinquemilanovecentoquarantaquattro/72);

DATO ATTO
che, a tutt'oggi, sono in corso le necessarie procedure ed iniziative volte alla regolarizzazione catastale di natura tecnico/amministrativa dell'immobile "*de quo*";
che, conseguentemente, nelle more del perfezionamento della relativa procedura non è possibile perfezionare il relativo contratto di locazione;
che, pertanto, non essendo stato sottoscritto alcun contratto, l'ANAS non può procedere al subentro nella relativa locazione passiva e pertanto adempiere agli obblighi assunti nella citata Convenzione;

CONSIDERATO
che la società ANAS S.p.A., per quanto riportato in precedenza, non può subentrare nella locazione passiva dell'immobile di proprietà comunale e sede della Polizia Stradale - sottosezione di Eboli;
che la medesima società non è in possesso di un immobile esistente da cedere in uso lungo la tratta autostradale in questione;
che per ottemperare agli impegni presi, intende realizzare nell'ambito dei lavori di ammodernamento del nuovo svincolo autostradale di Eboli, un immobile da adibire a nuova caserma per la Polizia Stradale;
che l'Amministrazione comunale, nei diversi incontri avutosi con i dirigenti della Polizia Stradale e dell'ANAS, nelle more dell'individuazione di soluzioni logistiche alternative, ha espresso la propria disponibilità a concedere in uso alla società ANAS S.p.A. l'immobile di sua proprietà sito in via G.B. Grimaldi, già sede della Polizia Stradale - sottosezione di Eboli;

VISTA la pregressa corrispondenza intercorsa con la Prefettura di Salerno/UTG, il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e con la società ANAS S.p.A.;

VISTA l'allegata bozza dell'atto d'impegno, predisposta a seguito dell'incontro tenutosi in data 13 maggio 2015 c/o il Ministero dell'Interno - Compartimento Polizia Stradale per la Campania ed il Molise, giusta nota prot. n. 15/4869/110.A.2 del 28.04.2015;

RITENUTO necessario, anche in ragioni di tutela di ordine pubblico, approvare la bozza dell'atto d'impegno predisposta e, conseguentemente, concedere in uso alla società ANAS S.p.A. l'immobile di proprietà comunale, sito in via G.B. Grimaldi, ospitante la sottosezione della Polizia Stradale di Eboli;

CONSIDERATO, altresì, che il servizio reso dalla Polizia Stradale - Sottosezione di Eboli riveste carattere e natura di pubblica sicurezza anche in ambito urbano;

SI PROPONE

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

di approvare l'allegata bozza dell'atto d'impegno;

di stabilire che il relativo atto sarà sottoscritto dal Commissario Straordinario di questo Ente;

di prendere atto che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 135 del 07 agosto 2012, il canone di occupazione attualmente erogato dalla Prefettura di Salerno, giusta nota prot. n. 0040123 del 15.05.2015, è pari ad €55.944,72 (cinquantacinquemilanovecentoquarantaquattro/72);

di stabilire, altresì, che per tutto il periodo di utilizzo, da parte della Polizia Stradale - sottosezione di Eboli, dell'immobile concesso, la società ANAS S.p.A. s'impegna a riconoscere al Comune di Eboli l'indennità di occupazione extra – contrattuale, nelle more dell'individuazione di soluzioni logistiche alternative, di €30.000,00 (trentamila/00) all'anno, nonché i servizi di manutenzione ordinaria per l'immobile fino alla concorrenza di €26.000,00 (ventiseimila/00) e comunque nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Il Responsabile del Settore Patrimonio - Espropri
f.to dott. ing. Cosimo POLITO

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Salerno del 30/09/2014, con il quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato Commissario per la provvisoria amministrazione dell'Ente la dott.ssa Vincenza Filippi, vice prefetto vicario;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 30/10/2014, concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Eboli e la nomina della Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell' Ente;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

VISTO l'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione con la seguente modifica riportata al punto 4 : "……. le opere a scomputo sono quelle di manutenzione straordinaria fino alla concorrenza di € 26.000,00……"nonché nell'allegata bozza d'impegno;

DATO ATTO che in ordine alla proposta deliberativa di cui sopra sono stati resi i prescritti pareri ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d'urgenza per cui si rende necessario l'imprimatur della immediata esecutività ex art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000;

con i poteri della Giunta Comunale

Tutto ciò premesso

D E L I B E R A

1.**di** approvare l'allegata bozza dell'atto d'impegno;

2.di stabilire che il relativo atto sarà sottoscritto dal Commissario Straordinario di questo Ente;

3.**di** prendere atto che, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 135 del 07 agosto 2012, il canone di occupazione attualmente erogato dalla Prefettura di Salerno, giusta nota prot. n. 0040123 del 15.05.2015, è pari ad €55.944,72 (cinquantacinquemilanovecentoquarantaquattro/72);

4.di stabilire, altresì, che per tutto il periodo di utilizzo, da parte della Polizia Stradale - sottosezione di Eboli, dell'immobile concesso, la società ANAS S.p.A. s'impegna a riconoscere al Comune di Eboli l'indennità di occupazione extra – contrattuale, nelle more dell'individuazione di soluzioni logistiche alternative, di €30.000,00 (trentamila/00) all'anno, nonché i servizi di manutenzione straordinaria per l'immobile fino alla concorrenza di € 26.000,00 (ventiseimila/00) e comunque nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente;

5.di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Comune di Eboli

Via Matteo Ripa
84025 EBOLI - Salerno

In ordine alla proposta deliberativa di cui innanzi si formulano i seguenti pareri istruttori ex art. 49 T.U.E.L. n. 267/00:

Il Responsabile Settore f.to Cosimo Polito formula parere di regolarità tecnica **Favorevole**
data 19/05/2015

Il Responsabile Settore Finanze f.to Cosimo Marmora formula parere di regolarità contabile **Favorevole**

data 19/05/2015

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 22 luglio 2010, parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

favorevole (nel corso della G.C. sulla base delle variazioni effettuate

22/05/2015 **Segretario Generale**
f.to dr. Domenico Gelormini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to dr.ssa Vincenza Filippi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Domenico Gelormini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo Pretorio il __/__/____ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al __/__/____, n. di pubblicazione_____

Il Responsabile del servizio
f.to dr.ssa Anna Masci

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d'ufficio, ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno __/__/____

[X] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)
[ ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, __/__/____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Domenico Gelormini

PROTOCOLLO D'INTESA

per la concessione in uso dell'immobile sito in via G.B. Grimaldi____di proprietà del Comune di Eboli come da atto _____ed allo svolgimento della manutenzione ad opera dell'ANAS S.p.A.

tra

il COMUNE DI EBOLI _____

e

il MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA _____

e

l'ANAS S.p.A. – Società con Socio Unico - con sede sociale in via Monzambano n° 10 – ROMA, (C.F. 80208450587 – P.I. 02133681003 – Iscrizione REA 1024951 capitale sociale € 2.269.892.000,00 interamente versato)

*** **** ***

L'anno **2015** (duemilaquindici), il giorno 26 (ventisei) del mese di maggio in Salerno, presso la Prefettura di Salerno di Piazza Giovanni Amendola,

SONO PRESENTI

il COMUNE DI EBOLI in persona del Commissario Straordinario pro-tempore

IL

il MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA in persona del_____

E

il MINISTERO DELL'INTERNO – PREFETTURA DI SALERNO in persona del_____

NONCHE'

l'ANAS S.p.A. in persona del dott. _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ presso _____ dell'ANAS S.p.A. come sopra individuata, giusta procura speciale rep._____ rogito n. _____ rilasciata per Notaio _____ iscritto al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di _____.

PREMESSO:

CHE il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza (di seguito anche Ministero dell'interno o Dipartimento della Pubblica Sicurezza) e ANAS S.p.A. (di seguito solo ANAS) stipulavano la "Convenzione per la definizione e la regolamentazione dell'attività di vigilanza e del servizio di polizia stradale svolti sulle autostrade a gestione diretta ad ANAS S.p.A." il 02.07.2010 rep. n. _____ ;

CHE detta Convenzione regola i rapporti tra l'ANAS ed il Dipartimento di Pubblica Sicurezza in merito all'attività di vigilanza ed ai servizi di Polizia Stradale lungo le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS ivi elencati tra i quali l'Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria;

CONSIDERATE le preminenti finalità istituzionali di ordine e sicurezza pubblica, anche ai fini autostradali sul territorio di Eboli;

RITENUTO che sul territorio comunale non sussistono altri presidi della Polizia di Stato e che l'estensione dell'orografia del territorio del comune, a fronte di una popolazione di poco inferiore a 40.000 (quarantamila) abitanti, è caratterizzata da una estensione in frazioni e borgate (137 Kmq) molto parcellizzate;

CHE ai sensi dell'art. 2 della Convenzione, l'ANAS, ai fini dell'espletamento delle attività di cui sopra, svolta in modo esclusivo dai reparti di polizia stradale, si è impegnata a cedere in uso al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, mediante concessione a tempo determinato e a titolo gratuito, gli immobili esistenti (caserme, centri operativi autostradali, alloggi di servizio) ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali elencati nell'art. 1, e dettagliati per la consistenza con allegato Disciplinare alla predetta Convenzione;

CHE, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Convenzione, nei casi in cui le strutture presenti non siano sufficienti a garantire le necessità di servizio, l'ANAS ed il Dipartimento della Pubblica sicurezza possono valutare congiuntamente la possibilità di realizzare, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, nuove strutture e/o adeguare le esistenti o ricorrere ad altre forme di disponibilità di immobili anche nelle more della realizzazione dei nuovi.

CHE l'ANAS è tenuta, inoltre, a fornire alcuni servizi nelle modalità indicate dal

disciplinare alla Convenzione (art. 6) e che deve provvedere a rendere disponibile un idoneo immobile per gli uffici e gli alloggi del personale.

CHE l'ANAS S.p.A. deve assicurare, tra le altre cose, nei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente, la necessaria manutenzione straordinaria dei predetti immobili (art. 2, comma 2).

CHE, attualmente, la sottosezione della Polizia Stradale di Eboli è allocata in un immobile di proprietà del Comune di Eboli, e quest'ultimo è stato requisito dalla Prefettura di Salerno con provvedimento del 02.10.1995.

CHE l'ANAS non è in possesso di un immobile esistente da cedere in uso lungo la tratta autostradale in questione e, pertanto, intende realizzare, nell'ambito dei lavori di ammodernamento del nuovo svincolo autostradale di Eboli, un immobile da adibire a nuova caserma per la Polizia Stradale.

CHE l'ANAS, nelle more della realizzazione di tali lavori, non può stipulare un regolare contratto di locazione in quanto, al momento, l'immobile ospitante la Polizia Stradale di Eboli è privo di regolarizzazione tecnico/catastale.

CHE il Comune di Eboli ha avviato, a far data dal mese di dicembre 2014, ogni procedura ed iniziativa volta alla regolarizzazione catastale di natura tecnico/amministrativa dell'immobile "de quo" e che a tal fine unisce comprovante documentazione, che forma parte integrante del presente atto convenzionale.

CHE l'ANAS è disposta, non appena tale procedura di regolarizzazione tecnico/catastale sarà perfezionata, a sottoscrivere un regolare contratto di locazione passiva.

CHE nelle more di predetta regolarizzazione l'Amministrazione Comunale di Eboli è disponibile a dare in uso alla Polizia Stradale il proprio immobile, sito in Eboli alla via G.B. Grimaldi.

CHE l'ANAS, ai sensi del menzionato art.2, comma 2, della relativa Convenzione, intende impegnarsi ad effettuare lavori di manutenzione straordinaria su detto immobile di proprietà Comunale, nei limiti di quanto stabilito in Convenzione e di cui Disciplinare (art.6), per il periodo di utilizzo dell'immobile da parte della Polizia Stradale.

RITENUTO, altresì, che gli interventi di manutenzione straordinaria, oltre ad essere assolutamente necessari ai fini della tutela e della sicurezza degli operatori di Polizia, ivi

presenti, consentono di mantenere inalterato, anzi accrescere, il valore patrimoniale dell'immobile di cui trattasi.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. Ogni diverso accordo eventualmente in precedenza sottoscritto dalle parti si considera nullo laddove contrastante con quanto di seguito riportato.

Art. 2

Oggetto

Ai fini dell'espletamento delle attività di vigilanza e dei servizi di polizia stradale lungo l'Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria

- il Comune di Eboli concede in uso e a tempo determinato al Ministero Dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza l'immobile sito in Eboli, Via G. B. Grimaldi,
- l'Anas S.p.A. si impegna ad effettuare la necessaria manutenzione straordinaria dello stesso.

Art. 3

Obblighi a carico del Comune di Eboli

Il Comune di Eboli, nelle more della regolarizzazione catastale, si impegna a concedere in uso l'immobile sito in Via G. B. Grimaldi di proprietà del Comune per la durata prevista dal presente atto.

Art. 4

Obblighi a carico del Ministero dell'Interno

Il Ministero dell'Interno e, segnatamente, la sottosezione della Polizia Stradale, confermano il proprio impegno allo svolgimento delle funzioni di organo di vigilanza permanente e di primo intervento in autostrada ai fini della sicurezza e della fluidità della circolazione impegnandosi altresì ad assicurare tutti i servizi e all'adempimento degli obblighi previsti nella Convenzione del 02.07.2010 citata in premessa e nell'allegato Disciplinare.

Art. 5

Obblighi a carico di ANAS S.p.A.

L'Anas, ai fini dell'espletamento delle attività di vigilanza e dei servizi di polizia stradale lungo l'Autostrada A3 Salerno – Reggio Calabria s'impegna a riconoscere l'indennità di occupazione extra – contrattuale, nelle more dell'individuazione di soluzioni logistiche alternative, di € 30.000,00 (trentamila/00) all'anno, nonché i servizi di manutenzione straordinaria – concordata preventivamente con l'Ente proprietario - per l'immobile fino alla concorrenza di € 26.000,00 (ventiseimila/00) da rendicontare. Tale canone di locazione è quello attualmente erogato dalla Prefettura di Salerno, come risulta dalla unita nota nr. 00401233 del 15/05/2015 e registrata al protocollo generale dell'Ente al n. 17123 del 18/05/2015. Infatti, ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 135/2012, è prevista la decurtazione del 15% (quindici %) dei canoni per indennità di occupazione/concessioni/locazioni passive per le Amministrazioni ricomprese nell'elenco ISTAT.

Art. 6

Durata

La concessione per l'utilizzo dell'immobile, come identificato al precedente art. 2, avrà una durata pari al tempo della Convenzione stipulata tra l'ANAS ed il Ministero dell'Interno del 02.07.2010 di cui in premessa e comunque di durata semestrale, da computarsi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, che potrà essere oggetto di rinnovo tacito alla scadenza del prefissato termine, salvo comunicazione di disdetta di una delle parti da eseguirsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento almeno 2 (due) mesi prima della relativa scadenza.

Art. 7

Revoca dell'atto d'intesa

E' facoltà delle parti procedere in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio alla revoca dell'atto d'intesa per sopravvenute esigenze di pubblica utilità o qualora muti la destinazione d'uso dell'immobile, senza che ciascuna parte possa avanzare per tale

fatto pretese ovvero indennizzi diversi dalla restituzione delle somme eventualmente anticipate relativamente al periodo di concessione non goduto.

Detto potere di revoca potrà essere esercitato dalle parti anche nell'ipotesi in cui dovessero venir meno una o più delle circostanze citate in premessa e poste a base della sottoscrizione del presente atto.

Art. 8

Responsabilità verso l'ANAS e terzi

Il Comune di Eboli e la Sottosezione di Polizia Stradale assumono direttamente ogni responsabilità – sia giudiziale che stragiudiziale – per ogni danno causato a cose o persone, derivante dall'utilizzo dell'immobile o gestione dei beni, esonerando altresì l'ANAS ad ogni effetto.

Art. 9

Innovazioni

E' fatto espresso divieto al Comune di Eboli o alla Polizia Stradale di eseguire o far eseguire sull'immobile – senza previo consenso scritto rilasciato dall'ANAS – opere o innovazioni di qualsiasi natura ponendole a carico della manutenzione di ANAS senza che i medesimi possano avere, in generale, nulla a pretendere in ragione delle stesse.

Art. 10

Rapporti tra le parti

Per ogni questione che dovesse insorgere circa l'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione i rapporti si svolgeranno tra l'ANAS ed il Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato – Servizio Polizia Stradale.

Per le questioni connesse con le esigenze correnti di servizio o per le richieste di servizi di particolare urgenza i rapporti potranno, invece, intercorrere tra il competente Compartimento ANAS per la Viabilità e il competente Compartimento della Polizia Stradale.

Art. 11

Foro Competente

Ogni controversia è devoluta alla competenza esclusiva per territorio del Foro di Roma.

Art. 12

Regime fiscale e bollatura

Il presente protocollo d'intesa viene stipulato per atto pubblico restando a carico del Ministero dell'Interno ogni relativo costo.

Le Parti dichiarano di avere esatta conoscenza del contenuto del presente atto.

Luogo e Data _____

Per il COMUNE DI EBOLI

_____

Per il MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DI PUBBLICA SICUREZZA

_____

Per il MINISTERO DELL'INTERNO – PREFETTURA DI SALERNO

_____

Per l'ANAS S.p.A.

_____